

C.T. Prov. Reggio Emilia 7.8.2014 n. 371/2/14
[Omissis]

Il dottor C. C. impugna preavviso di fermo amministrativo contro Equitalia Centro spa. Fa presente che il 9.1.2013 gli veniva notificata cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex [art. 36-bis](#) DPR 600/73 (Unico 2010). In data 4 marzo 2013 presentava reclamo ex [art. 17-bis](#) DLgs. 546/92 per vizi relativi al ruolo, prima dello scadere dei termini di cui al comma 9 [art. 17-bis](#) DLgs. 546/92 (il 25 maggio 2013) gli veniva notificato preavviso di fermo amministrativo. Il Contribuente eccepisce in primo luogo l'inesistenza del presupposto per operare il fermo amministrativo dei beni mobili, in quanto il termine di cui all'[art. 50](#) del DPR 602/73 non è decorso "inutilmente" dato che ha impugnato tempestivamente la cartella di pagamento e secondo quanto stabilito dall'[art. 17-bis](#) DLgs. 546/92 ha inoltrato "reclamo" all'Agenzia delle Entrate. Sostiene che la cartella anche se notificata ex art. 36-bis debba essere equiparata a quegli atti di accertamento che rientrano nella previsione della loro reclamabilità ex [art. 17-bis](#) DLgs. 546/92. Lamenta poi una limitazione al diritto di difesa dovuto a mancata sintonizzazione dell'[art. 86](#) del DPR 602/73 con l'[art. 17-bis](#) DLgs. 546/92 in quanto i tempi vengono compressi poiché, secondo la parte, la decorrenza dei 60 giorni di cui all'articolo 50 deve avvenire dalla comunicazione dell'esito del reclamo da parte della Agenzia e non dalla notificazione della cartella di pagamento. Assume quindi che il provvedimento espropriativo è stato emesso in mancanza di legittimo titolo di credito.

Si costituisce Equitalia sostenendo che entrambe le cartelle poste alla base del fermo sono state regolarmente notificate.

Circa la mancanza del presupposto per operare il fermo amministrativo afferma che il reclamo proposto dal ricorrente è inammissibile in quanto l'atto impugnato non è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate.

Inoltre le norme che disciplinano l'attività di riscossione sono gli [articoli 50](#) e [86](#) DPR 602/73 che prevedono unicamente l'obbligo per l'Agente della riscossione di rispettare il termine di giorni 60 dalla notifica della cartella e non dall'esito del reclamo. Chiede pertanto che il ricorso venga respinto.

Il Contribuente con memorie aggiunte contesta quanto affermato dal resistente e comunica di aver pagato la cartella di pagamento n. [Omissis] in data 5 luglio 2013.

Osserva la Commissione

Alla base del preavviso di fermo amministrativo abbiamo la cartella di pagamento n. [Omissis] notificata il 26.04.2012 che il contribuente sostiene di aver pagato in data 5 luglio 2013 a seguito del provvedimento e la cartella n. [Omissis] notificata il 9.01.2013 oggetto di reclamo ex [art. 17-bis](#) del DLgs. 546/92 per vizi relativi al ruolo. Il 28.5.2013 Equitalia spa notificava preavviso di fermo amministrativo operando ai sensi degli [articoli 50](#) e [86](#) del DPR 602/73. Secondo l'art. 17-bis all'epoca vigente: "1. per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo ... 2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso...". Nei limiti della norma, anche la cartella di pagamento quando presenta vizi relativi al ruolo dal quale trae origine deve essere, oggetto di reclamo-mediazione, non lo è per vizi suoi propri quali, ad esempio, una errata notifica, vizio imputabile all'Agente della Riscossione e non all'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di specie, pertanto il contribuente ha correttamente presentato il reclamo. Il provvedimento impugnato è stato poi emesso prima dello scadere dei termini di cui al comma

9 [art. 17-bis](#) DLgs. 546/92, prima cioè dei 90 giorni concessi all'Amministrazione finanziaria per decidere sul reclamo.

Il fermo amministrativo è stato operato sulla base dell'[articolo 86](#) DPR 602/73 il quale stabilisce che "decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50 comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore...", secondo poi l'art. Articolo 50 - Termine per l'inizio dell'esecuzione " 1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento...". In effetti la lettera della norma non prevedeva alcuna sospensione automatica, tuttavia è necessario tener conto che a partire dal 1° aprile 2012, al fine di poter instaurare un giudizio tributario, e preventivamente al ricorso, deve essere esperita una fase amministrativa attraverso la proposizione del reclamo obbligatorio. Tale fase di fatto non permette al contribuente di agire in giudizio ed eventualmente richiedere una sospensione cautelare dell'atto che vuole impugnare. Da notare che nel caso di specie la cartella di pagamento è stata emessa ai sensi dell'[articolo 36-bis](#) DPR 600/73 e che La Legge n. [147/2013](#) al comma 611 ha apportato rilevanti modifiche (che operano a decorrere dagli atti notificati dal 3 marzo 2014) alla procedura di reclamo-mediazione, disciplinata dall'[articolo 17-bis](#) del DLgs. n. 546 del 1992, introducendo, tra l'altro, il comma 9-bis che contempla la sospensione della riscossione delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo.

Si ritiene che, anche all'epoca dei fatti, la lettura dell'[articolo 50](#) DPR 602/73 in caso di cartella di pagamento oggetto di reclamo, non potesse prescindere dall'introduzione dell'[art. 17-bis](#) DLgs. 546/92 e il termine per l'inizio dell'esecuzione dovesse essere inteso non dalla notificazione della cartella, ma dalla comunicazione dell'esito di quest'ultimo o, in caso di silenzio, decorsi 90 giorni dalla presentazione dello stesso, cioè dalla conclusione della fase amministrativa. Da una lettura costituzionalmente orientata emerge che non si può procedere ad esecuzione o ad atti coattivi, a maggior ragione senza la prova positiva di un *periculum*, se contemporaneamente non è possibile adire il Giudice per verificare la fondatezza della pretesa. Il ricorso è pertanto accolto, però l'obiettiva incertezza delle questioni di diritto trattate, l'effettiva difficoltà di interpretazione e le modifiche normative intervenute anche nel corso del giudizio, configurano quelle eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.